



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



## *La fiscalità delle holding non finanziarie*

# **Anagrafe dei rapporti, Fatca e CRS: la compliance delle holding, orientamenti interpretativi e criticità**

**Paolo Bifulco**

11 aprile 2018, corso Europa 11 – Milano



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



# Anagrafe dei rapporti

# Anagrafe dei rapporti

L'Archivio dei rapporti finanziari è una sezione dell'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7, comma 6, del DPR n. 605/73 (come modificato dal DL 4.7.2006 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 4.8.2006 n. 248).

"l'Archivio è una speciale sezione dell'Anagrafe tributaria implementata attraverso le comunicazioni periodiche degli intermediari e finalizzata a contenere tutte le informazioni che possono essere acquisite dagli Organi di controllo fiscale attraverso l'esercizio dei poteri di indagine finanziaria« (circ. Guardia di Finanza 29.12.2008 n. 1, Parte V, cap. 1, § 7).

# Anagrafe dei rapporti

Due tipologie di comunicazioni:

## **Comunicazione mensile**

Una comunicazione con la quale si inviano le anagrafiche dei soggetti che hanno instaurato rapporti di natura finanziaria; “non è prevista l’indicazione del numero di rapporto, ma soltanto della sua esistenza e natura, pertanto gli operatori segnalano i soggetti loro clienti collegandoli ad una chiave informatica biunivoca tra Agenzia e intermediario segnalante”

## **Comunicazione integrativa annuale**

Una comunicazione con la quale si inviano i dati contabili dei rapporti, il numero del rapporto nonché le suddette chiavi univoche assegnate nell’invio mensile a ciascuno dei soggetti partecipanti al rapporto (c.d. “terne”).

# Anagrafe dei rapporti

Il presupposto soggettivo per le holding: l'art. 10, comma 10, del D.Lgs. n. 141/2010

*«Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie. L'esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:*

# Anagrafe dei rapporti

*a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;*

*b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.»*

# Anagrafe dei rapporti

Quindi, il presupposto soggettivo risulta realizzato nei confronti che **esercitano in via prevalente**, non nei confronti del pubblico, le attività di:

assunzione e gestione di partecipazioni;  
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;  
concessione di prestiti obbligazionari;  
rilascio di garanzie

La sussistenza della «prevalenza» deve essere accertata secondo le previsioni della norma stessa, a meno che si tratti di holding «pure»: in quest'ultimo caso la «prevalenza» è già insita nelle previsioni statutarie.

# Anagrafe dei rapporti

## **Holding «pure»**

Per oggetto sociale, svolgono esclusivamente l'attività di gestione ed assunzione di partecipazioni

## **Holding «miste»**

per oggetto sociale, svolgono congiuntamente attività di natura finanziaria e industriale

# Anagrafe dei rapporti

## Ma cosa devono comunicare le holding?

le partecipazioni;

i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;

i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi e sottoscritti dalle holding medesime;

il c.d. "cash pooling";

il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).

# Anagrafe dei rapporti

## E le operazioni «extra conto»?

Le operazioni extra-conto rappresentano «una categoria multiforme di operazioni che hanno come comune denominatore quello di non essere effettuate nell'ambito di un rapporto continuativo e, quindi, di non essere ad esso riconducibili» (Agenzia delle Entrate, circolare 24.9.2009 n. 42, §3).

*Assoholding, circolare 22.4.2008 n. 2: "Circa un elenco di operazioni poste in essere da una holding da classificare in qualità di extraconto, oltre alle deleghe e procure [ossia, alle operazioni poste in essere tramite un procuratore o delegato in luogo dell'effettivo titolare del rapporto] le stesse sarebbero ridotte a poche eventualità circoscritte a soggetti al di fuori del gruppo con i quali vengono poste in essere operazioni prodromiche alla realizzazione di una relazione partecipativa da gestire nella qualità di rapporto continuativo".*

# Anagrafe dei rapporti

## **E le operazioni «extra conto»?**

In sintesi:

acquisto/vendita di azioni o quote di società non quotate, già partecipate, da soggetti diversi da quello con cui si intrattiene il rapporto continuativo;

acquisto di diritti di opzione;

operazioni di put and call;

operazioni in derivati effettuate con controparti non assoggettate alla disciplina delle comunicazioni all'Anagrafe dei rapporti;

altre operazioni finanziarie occasionali nei confronti di soggetti al di fuori del gruppo, non continuative.

# Anagrafe dei rapporti

Fonti normative e regolamentari:

Art. 7, comma 6, DPR 29.9.1973 n. 605

Art. 11, comma 2, DL 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214.

Provvedimenti Agenzia delle Entrate 19.1.2007 n. 9647, 29.2.2008 n. 31934, 20.12.2010 n. 174173, 6.12.2011 n. 175033 (comunicazioni mensili)

Provvedimento Agenzia delle Entrate 25.3.2013 n. 37561 (comunicazione integrativa annuale)

Provvedimento 10.2.2015 n. 18269 (nuove modalità e termini)



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

# FATCA

# FATCA

Ai sensi del Decreto FATCA:

- si considera "Financial Institution" "un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento, un'impresa di assicurazioni specificata, una società holding" (articolo 1, n. 5));
- il termine "Holding Company" designa "le entità la cui attività principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o più membri del proprio Expanded Affiliated Group" (articolo 1, n. 5), lett. e));
- il termine "Expanded Affiliated Group" designa "un gruppo di entità in cui un'entità controlla le altre entità, ovvero le entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso, diretto o indiretto, di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore di un'entità" (articolo 1, n. 31));

# FATCA

- la definizione di "Reporting Italian Financial Institution" include inter alia, "le società holding di cui al numero 5), lettera e)" (articolo 1, n. 7.1), lett. m)).

Ciò nondimeno, il Decreto FATCA (art. 12.1)) dispone che "Active NFFE" designa una Non Financial Foreign Entity che "soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:..". I criteri sono elencati dalla lettera a) alla lettera l); alla lettera l) si dispone: "l) è un'entità di cui all'art. 6, comma 1;".

L'art. 6, comma 1, del Decreto FATCA fa riferimento – nell'ambito delle esclusioni, alle "entità di un gruppo non finanziario".

Ne consegue che **le holding di gruppi non finanziari possono ritenersi NFFE.**

# FATCA

Attenzione!

Veicoli d'investimento dei fondi di private equity – non si ritiene che possano rientrare tra i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto FATCA

# FATCA

Fonti normative e regolamentari:

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 10 gennaio 2014

Legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana del 10 gennaio 2014

Decreto del Ministro delle finanze del 6 agosto 2015: disposizioni di attuazione della legge n. 95/2015 (il «Decreto FATCA»)

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2015 Prot. n. 106541: disposizioni attuative dell'art. 5, comma 4, DM 6/8/2015



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



# Common Reporting Standard («CRS»)

# CRS

Permangono dubbi circa l'applicabilità dell'obbligo alle holding non finanziarie, intendendosi per tali le società holding che non detengono partecipazioni in enti finanziari. Chi scrive è dell'opinione che l'obbligo non si applichi (fatta eccezione per i veicoli di fondi), per le argomentazioni che seguono.

Sezione VIII, lett. A), n. 6) del CRS: sono "Investment entity" (Entità di investimento) le società che svolgono l'attività nei campi della negoziazione di strumenti del mercato monetario, delle valute, dei cambi e dei tassi di interesse, della gestione individuale e collettiva di portafoglio o dell'investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie. Nella nozione di "attività finanziarie" sono incluse anche le azioni o quote (successivo n. 7) del CRS)

# CRS

Sezione VIII, lett. D), n. 9), del CRS: sono Active NFE (Entità non finanziarie attive), tra le altre (lett. d), le società per cui “sostanzialmente” tutte le attività sono rappresentate dal possesso di partecipazioni in società non finanziarie e nella fornitura di finanziamenti e servizi alle stesse, fatti salvi i casi in cui la holding venga, invece, ricompresa tra le Istituzioni Finanziarie in quanto fondo di investimento, di private equity o di venture capital.

Art. 1, comma 1, lett. ff), del Decreto CRS: recepisce il principio ma lo considera realizzato – tra l’altro (numero 4)) – in presenza di un requisito apparentemente più stringente, e cioè quando tutta l’attività dell’entità consista nella detenzione di partecipazioni o nella fornitura di servizi alle partecipate che svolgono attività industriali, commerciali o di servizi (fatta eccezione per i veicoli di investimento per fondi di private equity, fondi di venture capital, etc.).”

# CRS

Ne discende che tutte le holding “statiche” di gruppi non finanziari dovrebbero essere escluse dal novero delle Entità di investimento (e quindi non rientrare nelle Istituzioni Finanziarie). Sono auspicabili chiarimenti definitivi da parte dell’Agenzia delle Entrate

# CRS

Fonti normative e regolamentari:

Multilateral Competent Authority Agreement for the Common Reporting Standard (CRS MCAA)

OECD Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, Second Edition

direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 (c.d. "DAC2"), recante modifica della direttiva 2011/16/UE (c.d. "DAC1")

Legge 18 giugno 2015, n. 95 (relativamente all'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri)

# CRS

Decreto del Ministro delle finanze del 6 agosto 2015: disposizioni di attuazione della legge n. 95/2015 (il «Decreto CRS»)

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2015 Prot. n. 106541: disposizioni attuative dell'art. 5, comma 4, DM 6/8/2015